

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO FUORI SEDE

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma 1). Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente (all. 1), con l'indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede (comma 7). Alla domanda occorre inoltre allegare: - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; - copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza. Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025 (commi 2 e 3). Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente. Al fine di evitare duplicazioni di voto, l'ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per i referendum abrogativi in altro comune (comma 4). Tali elettori, pertanto, per le consultazioni referendarie non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette consultazioni. Entro lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente la data delle consultazioni) utilizzando l'allegato modello (all. 2), codesti Comuni dovranno comunicare a questa Prefettura-U.T.G., inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo di email: elektorale.pref_cosenza@interno.it .: - il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune di altra provincia ammessi al voto fuori sede nel territorio comunale, specificandone le motivazioni (studio, lavoro, cure mediche); - il numero degli elettori iscritti nelle proprie liste elettorali ammessi al voto fuori sede in un comune di altra provincia; - il numero di sezioni speciali che si prevede di istituire per l'esercizio del voto fuori sede. Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè martedì 3 giugno 2025, il comune di temporaneo domicilio, destinatario della comunicazione sopra citata, rilascia all'elettore fuori sede un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. L'attestazione può essere rilasciata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e l'interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale (commi 5 e 8).